

## IMU ANNO 2020

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, **per l'anno 2020**,

**NON E' DOVUTA LA PRIMA RATA IMU** di cui all'art. 1, cc. da 738 a 783 della legge 160/ 2019.

- ai sensi dell'art. 177, comma 1, del Decreto legge n. 34/2020, l.c. n. 77/2020 (c.d. Decreto Rilancio), relativa agli:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale **D/2** e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, **a condizione che i relativi soggetti passivi (art. 9 ter, co. 1, DL 137/2020, lc.176/2020)** siano anche gestori delle attività ivi esercitate;\*

b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale **D** in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

**ATTENZIONE per la 1° rata**, l'art. 78, co. 1, del D.L. n. 104/2020, (c.d. Decreto Agosto), L.c. 126/2020, ha altresì disposto:

**\*"L'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del Decreto legge 34/2020, L.c.n..77/2020, pertanto, in sede di controllo del versamento a saldo occorre tenere conto di tale disposizione"**

**NON E' DOVUTA LA SECONDA RATA IMU** di cui all'art. 1, cc. da 738 a 783 della legge n. 160/2019.

-ai sensi dell'art. 78, comma 1, del Decreto legge n. 104/2020, (c.d. Decreto Agosto), l.c. 126/2020, relativa agli:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale **D/2** e **relative pertinenze**, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, **a condizione che i relativi soggetti passivi (art. 9 ter, co. 1, DL 137/2020, lc.176/2020)** siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale **D** in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

- d) immobili rientranti nella categoria catastale **D/3** destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, **a condizione che i relativi soggetti passivi (art. 9 ter, co. 1, DL 137/2020, lc.176/2020) siano anche gestori delle attività ivi esercitate;\***

*\*“art.78, co. 3, previa autorizzazione della Commissione Europea, l’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 (1° e 2° rata) per gli immobili di cui al comma 1, lettera d.” (per la 1° rata Imu 2020 non è stata prevista l’esenzione)*

- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, **a condizione che i relativi soggetti passivi (art. 9 ter, co. 1, DL 137/2020, lc.176/2020) siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

**-ai sensi del Decreto legge n. 137/2020, (c.d. Decreto Ristori 1°), modificato dalla l.c. 176/2020,**

- **articolo 9, comma 1, ferme restando le disposizioni dell'art. 78 del Dl n. 104/2020, lc 126/2020**, gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1), **a condizione che i relativi soggetti passivi (art. 9 ter, co. 1, DL 137/2020, lc.176/2020) siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**
- **articolo 9 bis, comma 1, ferme restando le disposizioni dell'art. 78 del Dl n. 104/2020, lc 126/2020 e dell’art. 9 del presente decreto**, gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2), **a condizione che i relativi soggetti passivi (art. 9 ter, co. 1, DL 137/2020, lc.176/2020) siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto**, individuate, alla data del 26 novembre 2020, con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del Dpcm del 3 novembre 2020 e dell’art. 19 bis del presente decreto. **(I Comuni della Regione Piemonte erano in zona rossa pertanto, le disposizioni sono applicabili)**

**ATTENZIONE** sia per la prima sia per la seconda rata IMU **l’articolo 9 ter, comma 1, del Decreto legge n. 137/2020, (c.d. Decreto Ristori 1°), modificato dalla l.c. 176/2020** ha individuato con precisione quali sono i soggetti esenti dal versamento dell’IMU disponendo quanto segue:

*“co.1. Le disposizioni di cui all’articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e agli articoli 9, comma 1, e 9-bis, comma 1, del presente decreto si applicano ai soggetti passivi dell’imposta municipale propria (IMU), come individuati dal comma 743 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni. “*

**PRECISAZIONE** la legge 176/2020, all' art. 1, comma 2, in vigore dal 25/12/2020 ha abrogato i Decreti Legge n. 149/2020, (c.d. Decreto Ristori Bis), n. 154/2020 (c.d. Decreto Ristori Ter), n. 157/2020, (c.d. Decreto Ristori Quater) mantenendo validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti, in vigore sino al 24/12/2020.

Con la legge di conversione 176/2020 che ha abrogato i decreti legge su citati e modificato il D.L. 137/2020 è stato precisato che le disposizioni contenute negli artt. 9 e 9 bis, commi 1, sono riferite alla seconda rata Imu che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020.

### **DIFFERIMENTO SCADENZA VERSAMENTO SALDO IMU**

Legge n. 159 del 27/11/2020, di conversione, modifica ed integrazione del D.L. 125/2020.

All' articolo 1

- **4-quinquies.** All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal seguente: *"Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2020"*.
- **4-sexies.** Resta fermo il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
- **4-septies.** L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-quinquies e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies è **dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. (1 marzo 2021, poiché il 28 febbraio è festivo)**

Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

### **FAQ –MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - 4 DICEMBRE 2020**

Versamento e cancellazione della prima e seconda rata IMU 2020

**Versamento della seconda rata IMU 2020.**

1. L'entrata in vigore della legge di conversione del D. L. n. 125 del 2020, che ha interessato IMU a ridosso della scadenza del termine per il versamento fissato al 16 dicembre 2020, è suscettibile di comportare notevoli disagi per contribuenti e intermediari. Infatti, già a partire dallo scorso 17 novembre, i CAF e i

professionisti hanno inviato o consegnato ai propri utenti i modelli di pagamento per il saldo IMU 2020, tenendo conto delle delibere pubblicate dal MEF entro il 16 novembre, sulla base dei termini di approvazione e di pubblicazione fissati dall'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201/2011 e in vigore al momento di detta predisposizione. È stato altresì evidenziato che molti contribuenti hanno già provveduto al pagamento dell'imposta per evitare code e assembramenti in banca o posta, anche a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, per cui nel caso si dovessero rielaborare i calcoli a ridosso della scadenza, questa probabilità sarebbe inevitabile con evidenti ed ingiustificate conseguenze a danno dei contribuenti. È stato quindi chiesto un celere intervento diretto che possano considerarsi regolarmente eseguiti i pagamenti eseguiti entro il termine del 16 dicembre sulla base di quanto prevedevano i commi 762 e 767 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prima dell'ultima proroga.

**Risposta:** Occorre premettere che **la legge n. 159 del 2020 di conversione del D. L. n. 125 del 2020** - che ha recato le novità in tema di IMU rappresentate nel quesito - è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale solo in data 3 dicembre 2020. Di conseguenza, durante il periodo in cui intermediari e contribuenti erano maggiormente impegnati per la predisposizione dei modelli di versamento e per il versamento stesso, vigevano ancora i termini **(31 ottobre 2020 e 16 novembre 2020)** fissati dall'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, prima delle modifiche recate dal comma 1-quinquies che ha spostato tali date, rispettivamente, al **31 dicembre 2020 per l'invio telematico** degli atti e al **31 gennaio 2021 per la pubblicazione degli stessi nel sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it)**. In ragione di tale peculiare circostanza, che non può essere sicuramente trascurata, **si ritiene** che non si deve necessariamente riprogrammare tutta l'attività di emissione dei modelli di versamento già predisposti nel rispetto delle date di cui al citato art. 107, poiché le nuove disposizioni, al momento in cui gli stessi sono stati predisposti, non erano ancora in vigore. Diversamente, ci sarebbe un grave e inutile dispendio di risorse nel caso in cui si pretendesse la rielaborazione dei modelli in questione. E neppure si può ragionevolmente pretendere che i contribuenti siano costretti, in questo brevissimo lasso di tempo, a doversi nuovamente recare non solo dagli intermediari ma anche in banca o posta, con il rischio di creare assembramenti, che, invece, devono essere evitati proprio nell'attuale contesto epidemiologico. Del resto, tale conclusione è supportata anche dal punto di vista giuridico, poiché la disposizione di cui al comma 4-sexies dell'art. 1, del D.L. 125 del 2020 stabilisce che "Resta fermo il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) previsto per il **16 dicembre 2020** ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze". Tale disposizione, facendo generico riferimento agli atti pubblicati senza l'indicazione di una precisa data per la pubblicazione degli stessi, ha lo scopo di contemperare i diversi interessi in gioco, vale a dire da un lato l'esigenza di assicurare comunque ai comuni il gettito del tributo alla scadenza prefissata del 16 dicembre 2020, dall'altro quella di salvaguardare l'attività già svolta dagli intermediari e dai contribuenti, senza inutili e defatiganti oneri ulteriori a carico degli stessi. A maggior fondamento di tale assunto, militano anche i precetti enunciati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, il quale all'art. 3 comma 2, prevede che "In ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti". Il rispetto di tali principi trova conferma nel fatto **che è stata prevista l'eventuale rata di conguaglio da versare entro il 28 febbraio 2021, come stabilito dal comma 4-septies dell'art. 1 del D. L. n. 125 del 2020**. Detta disposizione infatti interviene in un momento successivo e cioè quando, scaduto il termine del 16 dicembre 2020, viene pubblicata nel sito un'altra delibera in forza del comma 4-quinquies e **quindi il contribuente deve versare l'eventuale differenza entro il 28 febbraio 2021** oppure azionare il procedimento relativo al rimborso. Tale ipotesi ricorre

anche quando il modello di versamento è stato predisposto tenendo conto della scadenza del 16 novembre scorso ed è intervenuta una nuova delibera (ad esempio quella di riequilibrio di bilancio la cui approvazione poteva avvenire entro il termine del 30 novembre 2020). In questo contesto, si deve concludere che in ogni caso non sono dovuti sanzioni e interessi, come esplicitamente previsto dal comma 4-septies sopra menzionato.

#### **Cancellazione della prima e della seconda rata IMU 2020.**

2. L'art. 5 del D. L. n. 149 del 2020, stabilisce l'esenzione per le attività indicate nell'allegato 2 ubicate nelle "regioni rosse". Si chiede di sapere come debba essere applicata questa norma con riferimento ai contribuenti che sono migrati ad una regione diversa in data successiva all'entrata in vigore del dl suddetto;

**Risposta:** Si ritiene che per l'esonero dalla seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) in scadenza il prossimo 16 dicembre, è **sufficiente che l'immobile sia ubicato nella fascia "rossa" nel periodo compreso tra l'emanazione del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e la data di scadenza del versamento della seconda rata dell'IMU (16 dicembre 2020), indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della regione interessato passi in una fascia diversa.** A tale conclusione si perviene dalla lettura delle disposizioni contenute nei cosiddetti Decreti ristori e dalle relative relazioni tecniche. Ed invero, l'art. 5 del D. L. n. 149 del 2020 (Ristori-bis) prevede che, ferme restando le disposizioni dell'art. 78 del D. L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell'articolo 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, non è dovuta la seconda rata dell'IMU, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del decreto stesso, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del D. L. n. 149 in esame. Occorre precisare che, come risulta dalla relazione tecnica al decreto appena citato, al momento dell'emanazione del decreto stesso erano stati considerati i territori delle seguenti regioni: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, che facevano parte della fascia rossa. Successivamente con l'art. 1 del D. L. n. 154 del 2020 (D. L. Ristori-ter) è stato effettuato il rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e nella relazione tecnica sono stati indicati gli effetti della cancellazione della seconda rata dell'IMU per i territori delle ulteriori regioni che nel frattempo venivano a far parte della fascia rossa, ovvero Abruzzo, Campania, Prov. Bolzano e Toscana. Nell'Atto Senato A.S. 2027 del DDL di conversione del D. L. n. 154 del 2020 si legge infatti che l'incremento del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementato al fine di fare fronte agli oneri derivanti "dall'estensione dei benefici di cui agli articoli [...] 5 del predetto decreto-legge...". Pertanto, **si ribadisce che la mutata differenziazione delle fasce territoriali avvenuta nel frattempo non è suscettibile di determinare alcun effetto nei confronti dei soggetti che presentavano i requisiti per l'agevolazione fiscale quando sono stati emanati i decreti summenzionati.**

3. **L'articolo 78 del DL 104/2020, prevede che l'esenzione per cinema, teatri e alberghi sia condizionata alla classificazione dell'immobile nelle categorie catastali D3 e D2.** il successivo articolo 9 del DL 137/2020 stabilisce l'esenzione delle categorie Ateco di cui all'allegato 1, ivi inclusi cinema, teatri e alberghi, senza tuttavia porre alcuna condizione di appartenenza catastale ma facendo salvo il DL

104. Si chiede di sapere se, ai fini dell'esenzione dal saldo, per le suddette categorie sia o meno necessaria la classificazione catastale.

**Risposta:** Si ritiene che le categorie catastali debbano essere comunque rispettate dal momento che l'art. 9 del D. L. n. 137 del 2020 (DL Ristori) prevede espressamente al comma 1 che restano ferme le disposizioni di cui all'art. 78 del D. L. n. 104 del 2020. Pertanto, la successiva identificazione delle attività effettuata tramite i codici ATECO è ininfluente ai fini dell'applicabilità del beneficio fiscale previsto per gli immobili classificati nelle categorie catastali D/2 e D/3.

4. Ai sensi dell'articolo 78 del DL 104/2020 sono esenti le attività di bed & breakfast e di case vacanze che possono essere gestite anche in forma non imprenditoriale. Si chiede pertanto se a tali fini sono esenti anche i soggetti che svolgono tali attività senza organizzazione d'impresa.

**Risposta:** La questione deve essere risolta nel senso che, per godere del beneficio fiscale relativo all'abolizione della prima e della seconda rata dell'IMU, l'attività svolta negli immobili deve essere esercitata in forma imprenditoriale da parte dei soggetti passivi dell'IMU. A tale conclusione si perviene dalla lettura della nota metodologica che fa parte integrante del decreto del Ministro dell'Interno emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 22 luglio 2020, n. 2, relativa alla ripartizione del Fondo di cui all'art. 177 del D. L. n. 34 del 2020 è stato specificato che *“Per gli immobili delle altre categorie di attività indicate dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 177 sono stati considerati i versamenti IMU/TASI, distinti per comune, relativi all'anno di imputazione 2018, e riferibili ai soggetti di cui ai codici ATECO che identificano le predette attività. Per queste categorie di immobili il requisito della gestione dell'attività esercitata in forma imprenditoriale da parte del proprietario si considera soddisfatto identificando i versamenti IMU dei soggetti che esercitano almeno una delle attività ivi indicate, come desu*

#### INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 – REGOLAMENTO UE 679/2016)

ENTI REV SRL – (Codice fiscale 02037190044 – Partita IVA 02037190044), con sede legale in Cuneo (CN), Piazza Galimberti, 2, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, procede al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità espresse in oggetto, comunque in modo lecito, secondo correttezza. Il trattamento è eseguito anche con l'utilizzo di procedure informatiche. L'elenco degli autorizzati di trattamento dei Suoi dati personali è disponibile presso la sede del Titolare. L'Interessato può esercitare in qualunque momento i diritti previsti dagli artt. 15-16-17-18-19-20-21-22 del Regolamento UE 2016/679, contattando il Titolare. La nostra informativa è disponibile al link [www.enti-rev.it](http://www.enti-rev.it)

## Decreto-legge del 09/11/2020 n. 149 -

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020

**Abrogato da: Legge del 18/12/2020 n. 176 Articolo 1**

### Allegato 1

Allegato 1 (Articolo 1)

### **Allegato 1 -**

Allegato 1 (Articolo 1)

In vigore dal 09/11/2020 al 25/12/2020

(nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020)

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	100,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011-Ristorazione con somministrazione	200,00%

561012-Attivita' di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030-Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042-Ristorazione ambulante	200,00%
561050-Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100-Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attivita' di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400-Attivita' di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attivita' di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attivita' delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000-Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attivita' nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attivita' di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%

920009 - Altre attivita' connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo»	200,00%
931110-Gestione di stadi	200,00%
931120-Gestione di piscine	200,00%
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200-Attivita' di club sportivi	200,00%
931300-Gestione di palestre	200,00%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999-Altre attivita' sportive nca	200,00%
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930-Sale giochi e biliardi	200,00%
932990-Altre attivita' di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attivita' di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attivita' di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali»	200,00%
960420-Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%
493909-Altre attivita' di trasporti terrestri di passeggeri nca	100,00%
503000-Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100,00%
619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50,00%
742011-Attivita' di fotoreporter	100,00%
742019-Altre attivita' di riprese fotografiche	100,00%

855100-Corsi sportivi e ricreativi		200,00%	
+-----+-----+			
855201-Corsi di danza		100,00%	
+-----+-----+			
920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone		100,00%	
+-----+-----+			
960110-Attivita' delle lavanderie industriali		100,00%	
+-----+-----+			
477835-Commercio al dettaglio di bomboniere		100,00%	
+-----+-----+			
522130-Gestione di stazioni per autobus		100,00%	
+-----+-----+			
931992-Attivita' delle guide alpine		200,00%	
+-----+-----+			
743000-Traduzione e interpretariato		100,00%	
+-----+-----+			
561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto		50,00%	
+-----+-----+			
910100-Attivita' di biblioteche ed archivi		200,00%	
+-----+-----+			
910200-Attivita' di musei		200,00%	
+-----+-----+			
910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili		200,00%	
+-----+-----+			
910400-Attivita' degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali		200,00%	
+-----+-----+			
205102-Fabbricazione di articoli esplosivi		100,00%	
+-----+-----+			

[Torna al sommario](#)

## Decreto-legge del 09/11/2020 n. 149 -

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020

Abrogato da: Legge del 18/12/2020 n. 176 Articolo 1

### Allegato 2

Allegato 2 (Articolo 2)

### **Allegato 2 -**

Allegato 2 (Articolo 2)

In vigore dal 24/11/2020 al 25/12/2020

(tabella dei codici ATECO a cui e' destinato il nuovo contributo a fondo perduto)

Codice ATECO	Descrizione	%
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e	

47.59.20	vasellame	200%
+-----+		
	Commercio al dettaglio di macchine	
	per cucire e per maglieria per uso	
47.59.40	domestico	200%
+-----+		
	Commercio al dettaglio di strumenti	
47.59.60	musicali e spartiti	200%
+-----+		
	Commercio al dettaglio di articoli	
	in legno, sughero, vimini e	
	articoli in plastica per uso	
47.59.91	domestico	200%
+-----+		
	Commercio al dettaglio di altri	
47.59.99	articoli per uso domestico nca	200%
+-----+		
	Commercio al dettaglio di	
	registrazioni musicali e video in	
47.63.00	esercizi specializzati	200%
+-----+		
	Commercio al dettaglio di	
47.71.10	confezioni per adulti	200%
+-----+		
	Commercio al dettaglio di pellicce	
47.71.40	e di abbigliamento in pelle	200%
+-----+		
	Commercio al dettaglio di cappelli,	
47.71.50	ombrelli, guanti e cravatte	200%
+-----+		
	Commercio al dettaglio	
47.72.10	di calzature e accessori	200%
+-----+		
	Commercio al dettaglio di articoli	
47.72.20	di pelletteria e da viaggio	200%
+-----+		
	Commercio al dettaglio di orologi,	
	articoli di gioielleria e	
47.77.00	argenteria	200%
+-----+		
	Commercio al dettaglio di mobili	
47.78.10	per ufficio	200%
+-----+		
	Commercio al dettaglio di oggetti	
47.78.31	d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
+-----+		
	Commercio al dettaglio di oggetti	
47.78.32	d'artigianato	200%
+-----+		
	Commercio al dettaglio di arredi	
47.78.33	sacri ed articoli religiosi	200%
+-----+		
	Commercio al dettaglio di	
47.78.35	bomboniere	200%
+-----+		
	Commercio al dettaglio di	
	chincaglieria e bigiotteria	
	(inclusi gli oggetti ricordo e gli	
	articoli di promozione	
47.78.36	pubblicitaria)	200%
+-----+		
	Commercio al dettaglio di articoli	
47.78.37	per le belle arti	200%
+-----+		
	Commercio al dettaglio di armi e	

47.78.50	munizioni, articoli militari	200%
+-----+		
	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.91		
+-----+		
	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.92		
+-----+		
	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
47.78.94		
+-----+		
	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.78.99		
+-----+		
	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.10		
+-----+		
	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.20		
+-----+		
	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.30		
+-----+		
	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
47.79.40		
+-----+		
	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%
47.81.01		
+-----+		
	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.02		
+-----+		
	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.03		
+-----+		
	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.81.09		
+-----+		
	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
47.82.01		
+-----+		
	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.82.02		
+-----+		
	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.01		
+-----+		
	"Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio"	200%
47.89.02		
+-----+		
	"Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso"	200%
47.89.03		
+-----+		
	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.04		

47.89.05	"Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico"	200%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200%
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	200%
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	200%

[Torna al sommario](#)